

**OGGETTO:** contratto per l'affidamento in gestione della palestra ubicata presso la sede della Provincia di Milano, via Vivaio n. 1 in Milano.

L'anno 2013 addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

#### **TRA**

- il Sig. Giancarlo Mastrilli, nato a Legnano il giorno 13 marzo 1974, domiciliato per la carica Milano, via Vivaio n. 1, che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA C.R.A.L. PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, via Vivaio n. 1, di seguito denominata, per brevità, anche "CRAL",  
ed

- il Signor \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_, legale rappresentante della Associazione/Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ via/località \_\_\_\_\_, di seguito denominata, per brevità, anche "Associazione"/"Impresa" o "Gestore", in nome e per conto della quale dichiara di agire.

#### **PREMESSO**

- che con la deliberazione di Giunta n. 21/2013 di raccolta generale in data 22 gennaio 2013 la Provincia di Milano ha autorizzato la concessione in comodato gratuito al CRAL dei locali con destinazione d'uso di palestra siti al quarto piano della sede provinciale di Via Vivaio n. 1 in Milano e delle attrezzature sportive ivi collocate, affinché il CRAL medesimo se ne serva, al fine di perseguire i propri scopi statutari;

- che con contratto in forma di scrittura privata in data \_\_\_\_\_, registrato a Milano, Ufficio Territoriale Milano 1 dell'Agenzia delle Entrate, al n. \_\_\_\_\_, serie \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, i rappresentanti della Provincia di Milano hanno concesso in comodato d'uso gratuito al CRAL tanto i locali adibiti a palestra, quanto le attrezzature sportive ivi collocate per un periodo di anni cinque e precisamente dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_,

- che il C.R.A.L. Provincia di Milano è Associazione di Promozione Sociale costituita in data 23 agosto 2011 con atto registrato in medesima data,

- che il CRAL non ha finalità di lucro e si propone di promuovere e gestire iniziative ed attività sportive come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rivolte prevalentemente ai dipendenti ed ex dipendenti della Provincia di Milano, come risulta dall'atto costitutivo e dallo statuto,

- che la Legge nazionale (L. 383/2000, art. 4) e lo Statuto del CRAL (art. 21) prevedono che anche un'Associazione di promozione sociale possa cedere beni e servizi ai propri associati ed a terzi, al fine del finanziamento, con divieto di dividere i proventi e gli utili fra gli associati e con obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.

- che lo Statuto consente al CRAL di gestire sia direttamente sia indirettamente le proprie attività,

- che l'Associazione \_\_\_\_\_ è Associazione di \_\_\_\_\_ costituita in data \_\_\_\_\_ con atto registrato in data .....,

- che l'Associazione ha quale finalità statutaria quella di \_\_\_\_\_,

- che l'Impresa ha quale oggetto sociale .....

#### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento da parte dell'Associazione di Promozione Sociale C.R.A.L. Provincia di Milano all'Associazione /Impresa \_\_\_\_\_ della gestione della Palestra, di seguito per brevità denominata anche "impianto", ubicata al quarto piano della sede della Provincia di Milano sita in Via Vivaio n. 1 in Milano, di proprietà della Provincia di Milano, individuata catastalmente come segue:

L'area sopra descritta è meglio evidenziata nella planimetria allegata (allegato "A" planimetria) che fa parte integrante del presente atto.

L'oggetto del presente contratto consiste nella gestione dell'impianto per le finalità sportive che l'Associazione/Impresa persegue alle condizioni tutte comprese nel disciplinare di gara, nel capitolato, nel presente contratto e nell'offerta di gara. La gestione degli impianti non può essere effettuata per altro scopo, salvo i casi eccezionali formalmente autorizzati dal CRAL.

L'accesso all'impianto e l'utilizzo delle attrezzature sportive e degli impianti accessori è riservato ai soci del CRAL, che abbiano versato la quota d'iscrizione al servizio di palestra.

Il versamento della quota di iscrizione dà diritto all'accesso all'impianto, all'utilizzo delle attrezzature sportive e degli impianti accessori ed alla partecipazione alle attività e/o manifestazioni proposte dal gestore per un periodo di 365 giorni dalla data del versamento.

La validità delle iscrizioni effettuate nel corso dell'ultimo anno di validità del presente contratto avrà termine alla stessa data di cessazione della stessa, fatti salvi proroghe e/o rinnovi.

## **ART. 2 - DURATA**

Il presente contratto ha durata di tre anni a partire dalla data odierna e cesserà di avere validità alla data del .....

E' escluso il tacito rinnovo.

In ogni caso, il presente contratto cesserà alla scadenza automaticamente e senza bisogno di disdetta di parte.

A prescindere dalla sua rinnovazione, il gestore, su espressa richiesta del CRAL, sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute, fino al subentro di altro eventuale gestore e comunque per un periodo di norma non superiore a sei mesi.

Anche qualora l'Associazione venisse sciolta, L'Impresa cessasse la propria attività dovrà comunque essere garantito lo svolgimento completo dell'attività per i sei mesi successivo allo scioglimento.

Alle parti è concesso recedere dal presente contratto in qualunque momento salvo preavviso di almeno sei mesi da inviarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Durante il periodo di preavviso il gestore sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto del presente contratto, alle medesime condizioni ivi contenute, fino al subentro di altro eventuale gestore.

## **ART. 3 - CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE**

Il CRAL consegna l'impianto in normale stato di funzionamento e funzionalità e con le dotazioni, che risultano da apposito verbale di consegna e di inventario, il quale integra il presente contratto e ne forma l'allegato "B", nel quale è indicato lo stato di consistenza delle dotazioni stesse.

I beni mobili ed immobili nella disponibilità del CRAL dovranno essere riconsegnati allo stesso, allo scadere del contratto, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, salvo il normale deterioramento dell'uso. Gli eventuali danni o deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie distrazioni dall'uso dovranno essere rifusi dal gestore, con facoltà da parte del CRAL di rivalersi sulla fideiussione di cui al successivo art. 13. All'atto della riconsegna dell'impianto e dei beni mobili le parti redigeranno in contraddittorio fra loro verbale, dal quale si evinca lo stato di conservazione dei beni. La redazione del verbale è condizione per lo svincolo della fideiussione di cui al successivo art. 13, prestata a garanzia del buon svolgimento delle attività.

## **ART. 4 - ORARI**

La Palestra deve essere resa fruibile da aperte dei soci del CRAL, che risultino in regola con l'iscrizione al servizio di palestra, nel seguente orario, che nel seguito sarà indicato come "orario di gestione":

Sono fatte salve aperture straordinarie della palestra, da concordare fra le parti, in occasione delle quali il gestore sarà tenuto a svolgere il servizio di gestione con le modalità previste nel presente contratto.

## **ART. 5 - ONERI A CARICO DEL GESTORE**

### **1. ORDINARIA MANUTENZIONE E TENUTA DELLE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE**

Il gestore si obbliga a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto del presente contratto garantendone la sicurezza, la fruibilità e la completezza dell'equipaggiamento, anche ai fini del rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza, conducendo l'impianto con la cura del buon padre di famiglia, nonché a segnalare al CRAL le necessità di interventi straordinari alle strutture e alle attrezzature fisse dell'impianto.

2. **ATTREZZATURE.** Il gestore deve verificare che le aree usate per l'attività sportiva siano sgombre da attrezzature mobili non in dotazione ed altri oggetti, al fine di evitare intralcio o pericolo agli utenti. Le attrezzature in dotazione devono essere mantenute in perfetta efficienza, al fine di garantire la sicurezza e l'utilizzo conforme delle stesse.

### **3. PAGAMENTO UTENZE**

Poiché per motivi tecnici non è possibile la volturazione delle utenze, il gestore si obbliga a versare al CRAL la somma di Euro 2.500,00 annui, oltre a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di rimborso onnicomprensivo ed esaustivo di ogni pretesa della spesa per l'utilizzo della corrente elettrica, del servizio di riscaldamento, dell'acqua calda e fredda e del servizio di pulizia dell'impianto.

La somma di cui sopra, aggiornamenti Istat compresi, è determinata forfettariamente dalla Provincia di Milano e il CRAL è a sua volta obbligato a corrisponderla alla Provincia, in qualità di Ente proprietario dell'impianto, a titolo di rimborso spese in due rate semestrale entro le date del 30 giugno e del 31 dicembre.

Il gestore dovrà corrispondere la somma di importo pari a quello versato dal CRAL alla Provincia di Milano in due rate semestrali entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del CRAL.

Il mancato rimborso di detta somma nel termine fissato determina la risoluzione del presente contratto senza necessità di ulteriore diffida ad adempiere.

4. **CUSTODIA, SORVEGLIANZA E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO.** Sono a carico del gestore tutti i costi di custodia. Essa è tenuta altresì a:

- imporre l'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché dalle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni o infortuni;
- assumere la custodia e la sorveglianza dell'impianto e delle attrezzature nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere di eventuali ammanchi o smarrimenti ed altresì del deterioramento non dovuto al normale uso;
- garantire la custodia e la vigilanza diretta alla salvaguardia della proprietà della Provincia di Milano nell'ambito dell'impianto impedendo quindi manomissioni, asportazioni o danneggiamenti ad attrezzature, arredi e quant'altro esistente;
- al controllo sul regolare utilizzo dell'impianto e delle attrezzature volto ad impedire abusi o arbitri di qualunque genere;
- assolvere all'onere di segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture dell'impianto ed alle attrezzature mobili ed all'onere di segnalare immediatamente al CRAL tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;

- tenere indenne il CRAL da qualunque azione che possa essere intentata da terzi all'Associazione / Impresa per il risarcimento di danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto;
- limitare l'accesso all'impianto ad un numero adeguato di utenti, in base alla capacità ricettiva dello stesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico-sanitaria e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni causati da sovraffollamento;
- assicurare la perfetta regolarità e la completa efficienza dei vari servizi, impianti tecnici e sportivi ed attrezzature,
- a garantire l'immediato allertamento dei servizi di pronto intervento e di assistenza medica nei casi di urgenza, nonché una continua, attenta e sicura sorveglianza igienica e comportamentale dei frequentatori dell'impianto evitando attività che possano arrecare molestia o danno sia ai frequentatori medesimi che a cose, animali o persone che si trovino all'interno della struttura sportiva.

Il gestore si impegna e si obbliga a riparare e risarcire eventuali danni provocati in orario di Gestione o durante le aperture straordinarie concordate con il CRAL, che non siano imputabili agli altri utenti della struttura.

Il gestore non risponde dei danni procurati all'impianto e alle attrezzature al di fuori dell'orario di gestione o delle aperture straordinarie concordate con il CRAL.

5. OBBLIGHI. Il gestore si obbliga a:

- garantire la compatibilità dell'attività con eventuali altre attività svolte dal CRAL in accordo con il gestore stesso;
- non svolgere nell'impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte del CRAL.

Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con il CRAL;

- concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati;
- prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo rivolte prevalentemente ai soci del CRAL;

- non mettere in circolazione duplicati delle chiavi di accesso all'impianto se non in caso di comprovato e continuativo utilizzo della palestra, garantendo che l'accesso all'impianto sia consentito esclusivamente a persone autorizzate; qualora vengano rilasciati dei duplicati per i motivi di cui sopra, essi dovranno essere consegnati al CRAL alla scadenza del presente contratto.

Il gestore comunica formalmente il seguente nominativo dell'incaricato con responsabilità di conduzione e custodia dell'impianto e di consegnatario delle chiavi per l'accesso all'impianto:

Sig./ ra .....

- non apportare modificazioni o innovazioni all'impianto;
- predisporre entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, consegnandone copia al CRAL, un documento di valutazione dei rischi specifici connessi all'utilizzo della struttura oggetto del presente atto ai sensi del D.Lgs 81/2008;
- sostenere tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
- garantire il servizio di informazione ed allenamento all'uso delle attrezzature e degli impianti e di vigilanza sulla correttezza delle modalità della pratica sportiva esercitata dagli utenti;
- a gestire le iscrizioni dei soci non all'attività di palestra e collaterali mediante ricevimento della quota annuale di Euro..... con contestuale rilascio di regolare ricevuta, creazione di una anagrafica degli iscritti e comunicazione ogni tre mesi al CRAL dell'anagrafica degli iscritti;
- a versare entro tre mesi dalla data d'iscrizione sul conto corrente bancario intestato al CRAL (IBAN IT.....) una quota pari al ....% (Nota: secondo offerta) della quota d'iscrizione al servizio di palestra;

- a versare entro ..... sul conto corrente bancario intestato al CRAL (IBAN IT.....) il contributo offerto pari ad Euro .....
- servizi aggiuntivi offerti dal gestore.

#### **ART. 6. ONERI A CARICO DEL CRAL**

Sono a carico del CRAL:

- l'onere per l'ottenimento e per il rinnovo dell'autorizzazione all'uso dell'impianto da parte della proprietà.
- la segnalazione alla proprietà della necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti, senza obbligo di risultato.

#### **ART. 7 - PUBBLICITA' COMMERCIALE – ATTIVITA' COMMERCIALE – MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

Il gestore è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto del presente contratto, osservando tutte le norme regolamentari e le leggi vigenti. Le strutture e gli impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi, ecc.) potranno essere mantenuti installati anche fuori dall'orario di gestione, previo accordo con il CRAL .

Il gestore potrà affittare gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto, incassandone i relativi proventi in deroga all'art. 14.

Il gestore dovrà garantire il decoro degli impianti pubblicitari, impegnandosi a mantenere sempre integre e pulite le strutture e a non esporre pubblicità contraria alla pubblica morale, alla decenza ed alla pubblica sicurezza o di natura politica, sindacale o confessionale.

Il gestore, se ed in quanto autorizzato dalla normativa vigente, potrà svolgere attività commerciale di vendita di (materiale sportivo, equipaggiamento sportivo, integratori alimentari, bevande), previ accordi di dettaglio con il CRAL.

Il gestore è autorizzato a svolgere, previ accordi di dettaglio con il CRAL, manifestazioni sportive di natura consona all'utilizzazione dell'impianto riservate alla visione degli iscritti, salvi diversi accordi fra le parti.

#### **ART. 8 - SPAZI E PARTI COMUNI**

Gli spazi e le parti comuni individuati nella planimetria allegata potranno essere utilizzati dal gestore solo su autorizzazione del CRAL.

#### **ART. 9 - RENDICONTAZIONE**

Il gestore deve fornire annualmente, entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio fiscale/sociale (31 dicembre), un prospetto riassuntivo:

- dell'utilizzazione dell'impianto da parte degli utenti;
- delle attività e/o manifestazioni svolte;
- delle manutenzioni effettuate;
- dei dipendenti, incaricati, volontari, altri soggetti comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione dell'impianto e dell'attività di palestra e collaterale;
- del prospetto di bilancio;
- del conto economico.

Il gestore si impegna di trasmettere tempestivamente al CRAL ogni fatto che possa incidere o condizionare negativamente in modo rilevante la gestione e l'attività dell'impianto.

#### **ART. 10- MODALITA' DI GESTIONE E CONTROLLI**

Per "gestione" si intende:

1. organizzazione dell'utilizzo della palestra e delle sue attrezzature e degli impianti;
  2. sorveglianza dell'impianto e custodia delle sue attrezzature;
- il tutto durante l'orario di gestione definito all'art. 4.

L'Aggiudicatario può gestire l'impianto con la massima autonomia ed in particolare può:

- curare la promozione dell'impianto in ogni forma che riterrà opportuna previa autorizzazione del CRAL;
- compiere ogni operazione, che possa permettere il più ampio godimento ed utilizzo dell'impianto;
- organizzare o far organizzare manifestazioni sportive anche agonistiche.

Il gestore è tenuto a consentire e ad agevolare le visite periodiche che tecnici o incaricati della Provincia di Milano riterranno di effettuare.

Entro un mese dalla fine di ogni anno di gestione il CRAL effettuerà un sopralluogo per verificare lo stato del bene in gestione, in contraddittorio con il gestore. Quest'ultimo sarà invitato a partecipare al sopralluogo mediante lettera raccomandata da inviare 15 giorni prima della data fissata: qualora il giorno prestabilito, senza giustificato motivo, nessun responsabile del gestore fosse presente al sopralluogo, verrà applicata una penale pari ad Euro 200,00.

### **ART. 11- PERSONALE**

Il gestore è responsabile della custodia e della costante vigilanza delle aree assegnate.

Il gestore dovrà, altresì, garantire l'adempimento di ogni altro onere od obbligo elencato all'art. 5 del presente contratto.

Sono a carico del gestore le spese necessarie per il Personale addetto alle attività oggetto del presente contratto.

Detto Personale dipendente, incaricato, socio, volontario deve tenere un contegno serio e corretto.

Il gestore entro cinque giorni dalla data odierna dovrà consegnare al CRAL l'elenco nominativo del personale adibito alle attività di cui sopra, distinti per attività, comunicare tempestivamente le variazioni, sostituire il personale giudicato non idoneo per manifesto difetto di capacità professionale o per difetto dei titoli o delle autorizzazioni di legge o per comportamento non confacente alle esigenze della gestione.

Il CRAL resterà estraneo a qualunque rapporto fra il gestore ed il personale da esso impiegato nell'attività oggetto del presente contratto e da ogni responsabilità relativa a tali rapporti con specifica deroga a quanto previsto nell'art. 1676 codice civile.

### **ART. 12 - RESPONSABILITA'**

Il gestore assume in proprio, all'interno dell'orario di gestione della palestra, la responsabilità legata alla conduzione dell'impianto all'interno del quale si svolgono le attività sportive in caso di danni arrecati a persone e/o a cose e/o ad animali, anche di terzi, in dipendenza dell'esecuzione dell'attività oggetto del presente contratto.

A tal fine il gestore consegna al CRAL all'atto della firma del presente contratto:

- a) copia della polizza contratta con primaria Compagnia assicuratrice per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a persone o a cose, compreso il CRAL e la Provincia di Milano, con massimali di garanzia non inferiori ad Euro 5.000.000,00 per sinistro, per persona o per danni alle cose ed avente la durata del rapporto contrattuale,
- b) copia di polizza assicurativa a favore del CRAL per incendio e/o altre cause di danneggiamento degli impianti, avente la durata del rapporto contrattuale, per un totale di capitale assicurato di Euro ..... per i beni immobili ed Euro .....per i beni mobili contenuti.

Sono a carico del gestore le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni.

Il CRAL rimane, inoltre, indenne e sollevato da ogni responsabilità per proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza da danni, disturbi e molestie derivanti dall'inosservanza da parte del gestore e dei suoi eventuali dipendenti, incaricati, soci, volontari,

comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione dell'impianto e delle attività sportive e collaterali in esso praticate.

L'Aggiudicatario è responsabile del mantenimento delle condizioni di utilizzabilità delle attrezzature sportive ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare senza indugio al CRAL ogni accadimento riconducibile ad adempimenti posti a suo carico dal presente contratto, che dovesse pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.

#### **ART. 13 - FIDEIUSSIONE**

A garanzia della restituzione dei beni oggetto del presente contratto in condizioni di integrità, salvo il normale deperimento d'uso e del corretto svolgimento delle attività in quest'atto previste, il gestore ha costituito garanzia per somma di Euro 10.000,00, mediante .....(*polizza fideiussoria – fidejussione bancaria – contanti*)

In caso di inosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, il CRAL potrà, di diritto, rivalersi di propria autorità sulla garanzia come sopra costituita, ed il gestore sarà tenuto a reintegrarla nel termine di giorni quindici dalla avvenuta escussione.

Alla scadenza del contratto si procederà allo svincolo della cauzione, con la materiale restituzione, previo accertamento di esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto e previo verbale di restituzione dell'impianto e delle attrezzature nelle condizioni in cui furono consegnate, fatto salvo il deperimento dovuto all'uso normale.

#### **ART. 14 - CONCESSIONE E SUBAPPALTO**

E' vietato il subappalto a terzi tutto o parte l'attività di gestione della palestra, sotto la comminatoria della risoluzione immediata del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al CRAL. E' vietata la cessione del contratto.

#### **ART 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente contratto il CRAL può dichiarare la risoluzione del medesimo, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo comunque il diritto al risarcimento dei danni.

In particolare, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, per:

1. mancato rispetto delle normative in materia di sicurezza;
2. accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito alle attività oggetto di contratto e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;
3. scioglimento o cessazione dell'Associazione/Impresa;
4. cessione del contratto o subappalto;

Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dall'art. 1453 del Codice Civile.

#### **ART. 16 - SPESE**

Sono a carico del gestore tutte le imposte e le tasse e le spese relative conseguenti al contratto, comprese quelle per la registrazione.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso a cura e spese del CRAL.

#### **ART. 17 - REFERENTI**

Le Parti indicano, quali referenti del presente contratto, il Sig. ...., per il CRAL ed il Sig. ....per il gestore.

Il gestore nomina il Sig. \_\_\_\_\_, addetto alla manutenzione e controllo degli impianti sportivi, quale Responsabile della sicurezza relativamente alle attività poste in essere nell'impianto.

### **ART. 18 - COMUNICAZIONI**

Le Parti concordano, altresì, di indicare quale modalità di notificazione e di comunicazione ai fini del presente contratto, ove non diversamente disposto, la trasmissione via fax o per posta elettronica (sia normale che certificata).

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione ai rispettivi recapiti.

### **ART. 19 - MODIFICHE**

Le clausole della presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate di diritto dalle leggi speciali in materia, in quanto applicabili.

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, firmato dalle parti.

### **ART. 20- DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, trovano applicazione il Codice Civile e le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono l'oggetto.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal contratto. Qualora ciò non sia possibile, ogni controversia sarà deferita al giudizio di tre arbitri nominati, uno dal CRAL, uno dal gestore, uno di comune accordo tra CRAL e gestore e, in caso di mancato accordo, dal Presidente della C.C.I.A.A. di Milano. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che ha avanzato la domanda di arbitrio. Per ogni controversia, qualora non fosse stato possibile addivenire a soluzioni transattive extragiudiziarie, il Foro competente sarà quello di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto unitamente agli allegati.

Allegato "A" planimetria,

allegato "B" verbale di consegna e di inventario.

Per il C.R.A.L. PROVINCIA DI MILANO, IL PRESIDENTE

---

Per l' ASSOCIAZIONE/IMPRESA ....., IL PRESIDENTE/IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE

---

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente le seguenti clausole: artt. 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Per il C.R.A.L. PROVINCIA DI MILANO, IL PRESIDENTE

---

Per l' ASSOCIAZIONE/IMPRESA ....., IL PRESIDENTE/ IL LEGALE  
RAPPRESENTANTE

---